

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, in attesa di pubblicazione in G.U. Le precedenti parti sono state pubblicate venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23, mercoledì 27 dicembre 2006

1173. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tol-

rabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione so-

ciale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicate, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180. All'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici econo-

mici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".

1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.

1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasfe-

rimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasferimento e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul la-

Continua a pag. 38

Commenti

Commi 1173-1174

Per il contrasto all'evasione contributiva, vengono introdotti i cosiddetti "indici di congruità" per i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi e agevolazioni contributive e in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti delle aziende.

Entro il 30 giugno 2007, il ministro del lavoro procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il ministro dell'economia e i ministri di settore interessati, nonché le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Commi 1175-1176

La concessione di tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale saranno subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

La riforma entrerà in vigore il 1° luglio 2007, e un decreto del ministro del lavoro da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali, dovrà definire le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc, nonché le tipologie delle irregolarità di natura previdenziale e in materia antinfortunistica non ostative al rilascio del documento.

Fino all'emanazione del suddetto decreto sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva in edilizia e agricoltura.

Commi da 1177 a 1179

La norma contiene disposizioni di in-

sprimento delle sanzioni in materia lavoristica, previdenziale e antinfortunistica.

Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicate, a eccezione dell'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga che è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000.

Nei confronti delle violazioni in esame non è ammessa la diffida per crediti patrimoniali dei lavoratori di (cui all'articolo 13 del dlgs n. 124/2004). Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi in questione integrano, dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione.

Commi da 1180 a 1185

A partire dal 2007, i datori di lavoro dovranno anticipare la comunicazione di assunzione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di co.co.co. (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di coopera-

tiva e di associato in partecipazione.

Le nuove disposizioni riguarderanno tutti i datori di lavoro privati (compresi quelli del settore agricolo), le p.a. e gli enti pubblici economici che dovranno produrre la relativa comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente (Centri per l'impiego) in ragione della sede di lavoro.

La comunicazione deve indicare dati anagrafici del lavoratore, data d'assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato.

La comunicazione anticipata al giorno anteriore all'inizio del rapporto riguarderà anche i tirocini di formazione e di orientamento e a ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata (es. stage ecc.).

Anche le Agenzie di lavoro autorizzate dal ministero del lavoro sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, ai Centri per l'impiego nel cui ambito territoriale è la propria sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei

Segue da pag. 37

voro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse".

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

1185. È abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazio-

ni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 10 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A al-

legata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il

15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

Commenti

lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

Un'eccezione è prevista in caso di urgenze connesse a esigenze produttive. In questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Resterà in vigore la denuncia del codice fiscale all'Inail sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui a un apposito decreto interministeriale, ma la comunicazione, dal prossimo anno, dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici (la medesima comunicazione deve essere effettuata all'Ipsema per gli assicurati del settore marittimo).

È previsto che le comunicazioni dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni relative alle variazioni dei rapporti di lavoro subordinato debbano riguardare anche il trasferimento del lavoratore, il distacco del lavoratore, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro e il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate ai Centri per l'impiego o agli altri servizi competenti per territorio, so-

no da considerarsi valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura - Ufficio territoriale del governo.

Inoltre, le comunicazioni inerenti ai rapporti di lavoro debbono avvenire mediante procedure informatiche rese disponibili dai servizi ubicati presso la sede di lavoro indicata dal decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, già prevista per le comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro (dal dlgs n. 181/2000).

Sono abrogati le disposizioni contenute nella legge Biagi (art. 19, comma 5, dlgs n. 276/2003) che prevedevano la possibilità di sanare la mancata comunicazione pagando una sanzione in misura minima.

Commi 1186 - 1187

Il comma 1186 aggiunge alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del T.u. Inail (che destina le somme riscosse derivanti da contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro allo sviluppo e al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale) "per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro".

Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria, il comma 1187 istituisce

presso il ministero del lavoro un apposito fondo, di cui viene conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con decreto del ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, saranno definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'Inail, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

Comma 1188

La disposizione rinfanzia le attività di formazione per i lavoratori con contratto di apprendistato (di cui all'articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000) fino al 2007 con ulteriori 100 milioni di euro.

Comma 1189

La disposizione prende in esame le imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Anche al fine di evitare il ricorso alla cig straordinaria, si prevede la collocazione in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2007 per non più di 6 mila lavoratori (1.500 unità sono riservate alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La procedura si applica, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali.

Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, compresa la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle azien-

de per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria.

Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni ante riforma Maroni, evitando l'innalzamento alla soglia minima di 60 anni per tutto il periodo della mobilità lunga.

Le aziende devono presentare domanda al ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 59 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Comma 1190

Si tratta di una proroga al 31 dicembre 2007 di ammortizzatori sociali per le aree di crisi. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, il ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cig straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviate al ministero del lavoro entro il 20 maggio 2007.

Nell'ambito delle risorse finanziarie di

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

1193. L'istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di pre-

sentazione dell'istanza medesima.

1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei la-

voratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30

agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 14 ottobre 1997, n. 412.

1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

1201. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'Inps, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps, dell'Inail e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a

Continua a pag. 40

cui sopra, i trattamenti concessi (ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della l. 23 dicembre 2005, n. 266), possono essere prorogati, con decreto del ministro del lavoro, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione almeno nella misura del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006.

La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

Comma 1191

Nell'ambito del limite complessivo di spesa riferita agli ammortizzatori sociali, 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, vengono destinati alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di cig straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti (ai sensi della legge n. 84/1994). La determinazione dei criteri di attuazione saranno stabiliti con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro del lavoro.

Commi da 1192 a 1201

Riguarda i lavoratori che non figurano nelle scritture obbligatorie dell'imprenditore. Entro il 30 settembre 2007, i datori di lavoro, anche se già destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo e assicurativo evaso, potranno regolarizzare i rap-

porti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, presentando nelle sedi Inps territorialmente competenti un'apposita istanza. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali. La regolarizzazione può riguardare i periodi non anteriori a cinque anni dalla data di presentazione, e deve contenere le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare e i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione. L'accordo sindacale avviene mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e ha l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

Per i periodi di mancata contribuzione precedenti a quell'oggetto di regolarizzazione si applica il termine di prescrizione quinquennale. La regolarizzazione è condizionata al versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti. Le modalità di pagamento prevedono il versamento all'atto dell'istanza di una somma pari a 1/5 del totale dovuto; per la parte restante, il pagamento in 60 rate mensili di pari importo senza interessi. Nulla è posto a carico dei lavoratori quanto alla contribuzione a proprio carico, ma il trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinato in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. Il versamento delle somme comporta l'estinzione dei rea-

ti, delle sanzioni amministrative e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, ivi compresi quelli in materia antinfortunistica e di sgravi degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno dall'istanza i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle Ausl. Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

Il comma 1201 integra la disciplina introdotta in materia di misure per promuovere l'emersione del lavoro irregolare, attraverso l'attribuzione della competenza ad accogliere le istanze di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture contabili o altra do-

cumentazione obbligatoria, al direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps e dell'Inail e degli altri enti previdenziali nell'ambito del coordinamento stabilito dal decreto 124/2004, in materia di vigilanza.

L'istruttoria delle istanze può essere completata attraverso la richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

Commi da 1202 a 1210

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle co.co.co. e dei rapporti di lavoro a progetto, nonché di promuovere la conversione in contratti di lavoro subordinato, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono regolarizzare i periodi pregressi, presentando all'Inps (sempre entro il 30 aprile 2007), un'istanza accompagnata dal versamento di una somma in misura pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso, per il periodo di vigenza del contratto di lavoro parasubordinato che s'intende regolarizzare.

L'accoglimento dell'istanza è subordinato a un accordo sindacale a livello aziendale o territoriale e seguito da un atto di conciliazione individuale con i collaboratori in base agli articoli 410 e 411 del c.p.c.

I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godranno dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori che continuano a essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti, (ai sensi del comma 4 dell'art. 61 e dell'art. 63 del dlgs n. 276/2003), possono stabilire, anche at-

Segue da pag. 39

progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

1204. Per i lavoratori che continuano a essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto,

al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempiimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Inps gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei rate mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'Inps la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contri-

butivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.

1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro

che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007".

1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui al-

l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1213. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e degli altri

Commenti

traverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. La validità degli atti di conciliazione dei lavoratori rimane condizionata all'adempiimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Queste le modalità della regolarizzazione:

- i datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Inps gli atti di conciliazione di cui sopra unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a un terzo del totale dovuto;
- i datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in 36 rate mensili successive.

Il ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'economia, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fon-

do pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie stabilite (300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009). Ai mancati versamenti si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Il versamento della somma a carico dei committenti comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi e in materia di sgravi degli oneri sociali.

Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori così regolarizzati. L'accesso alla procedura di cui sopra è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi previsti.

I suddetti contratti di lavoro subordinato devono prevedere una durata del rapporto non inferiore a 24 mesi.

Comma 1211

Vengono rifinanziati per un anno gli incentivi connessi all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo da

aziende fino a 15 dipendenti. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione cioè dell'indennità di mobilità. Lo stanziamento è di 37 milioni di euro per il 2007. Secondo la normativa vigente il ministero del lavoro rimborsa i relativi oneri all'Inps, previa rendicontazione.

Comma 1212

Si rifinanziano per un ulteriore anno gli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà. La spesa è indicata in 25 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione.

Commi 1213-1214

Per prevenire o porre fine alle procedure d'infrazione contro l'Italia da parte dell'Unione europea, regioni, province autonome ed enti territoriali si impegnano ad adottare ogni misura necessaria a porre fine alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. In caso di inadempimento lo stato eserciterà i necessari interventi sostitutivi.

Comma 1215-1216

Lo stato potrà rivalersi nei confronti di regioni ed enti locali sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e degli altri Fondi strutturali, nonché sugli oneri finanziari de-

rivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee

Comma 1217

Sulla base del meccanismo di ripartizione delle responsabilità lo stato si riserva di ricaricare su regioni, autonomie locali ed enti pubblici più in generale gli effetti economici negativi della condanna dell'Italia per violazione dei diritti dell'uomo.

Questo significa che lo stato si rivolge al terzo responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, vista l'impossibilità di una condanna diretta dell'ente che si è reso autore della violazione. Si realizza così un contenzioso interno che fa da corollario alla reale imputabilità della violazione.

Comma 1218

Le modalità della rivalsa dello stato sono differenti a seconda che il soggetto effettivamente responsabile sia un ente territoriale o altra pubblica amministrazione. Tre sono le strade: la via amministrativa per gli enti territoriali (si veda il successivo comma 1219); con compensazioni per i soggetti tenuti al sistema di tesoreria unica; con azione civile negli altri casi.

Comma 1219

La via amministrativa per il recupero degli oneri finanziari sostenuti dallo stato per il pagamento delle sentenze di condanna per violazione dei diritti dell'uomo passa attraverso la quantificazione degli

Fondi aventi finalità strutturali.

1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia della Comunità europea ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1217. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:

a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelievo diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora

l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha a oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del

Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che han-

no ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".

1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministro dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 e al presente comma.

1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devo-

no provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1227. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.

1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari e omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni a uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo eco-compatibile, è autorizzata la spe-

Continua a pag. 42

importi a opera di un decreto ministeriale, il quale costituisce titolo esecutivo ed è quindi utilizzabile per il recupero coattivo.

Lo stesso decreto prevederà le modalità di pagamento, tra cui anche il pagamento con un piano di rientro.

Comma 1220

Il comma 1220 approfondisce le modalità di recupero delle rivalse degli oneri per il pagamento delle sentenze di condanna per violazione dei diritti dell'uomo e sceglie, nei confronti degli enti territoriali la strada della concertazione.

Prima dell'emanazione del decreto ministeriale, che è anche titolo esecutivo, è prevista una fase di accordo con l'ente responsabile della violazione.

L'accordo deve stabilire la cifra, le modalità e i termini del pagamento, l'accordo viene recepito in un apposito atto amministrativo.

Comma 1221

Se non si raggiunge l'accordo con l'ente territoriale lo stato provvede con atto del capo del governo, sentita la Conferenza Unificata.

Comma 1222

Le notifiche nei confronti degli enti obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana sono effettuate a cura e spese del ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1223

Le agevolazioni previste dall'articolo

87 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono le seguenti:

- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione;
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
- le altre categorie di aiuti, determi-

nate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.

Per avvalersi degli aiuti l'interessato deve autocertificare sotto la propria responsabilità penale di non avere fruito illegalmente di aiuti stessi.

Comma 1224

Il ricorso per avere l'indennizzo da durata irragionevole dei processi va proposto nei confronti del ministro dell'economia e delle finanze, tranne nei casi in cui riguarda procedimenti del giudice ordinario (legittimato passivo il ministro della giustizia) e i casi in cui riguarda procedimenti del giudice militare (legittimato passivo il ministro della difesa). Il ministero dell'economia assume una competenza residuale, prima attribuita al presidente del consiglio dei ministri.

Comma 1225

L'attribuzione della competenza al ministero dell'economia nei processi per durata irragionevole dei giudizi si applica ai procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2007.

Il ministero dell'economia accentra comunque i procedimenti per i pagamenti degli indennizzi e anche per i pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Comma 1226

Gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 8 settembre

1997, n. 357 sono i seguenti:

assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento; adottare per le zone speciali di conservazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.

Il comma 1226 calendarizza il termine per effettuare e completare gli adempimenti riportati.

Comma 1227

Viene stanziata per il sostegno del settore turistico. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 1228

Viene autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per attività di promozione delle imprese del settore turistico, tra cui spicca quello di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni a uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione.

Più ingenerale si tende a raggiungere

Segue da pag. 41

sa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.

1229. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici e identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

1230. Al fine di garantire il finanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono at-

tribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".

1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

1235. Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.

1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a

disporre le relative variazioni di bilancio.

1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

Commenti

l'obiettivo di favorire lo sviluppo della competitività delle imprese.

Comma 1229

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'Osservatorio nazionale del turismo per studi e ricerche strumentali a migliorare la competitività delle imprese del settore.

Comma 1230

Viene autorizzata la spesa di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per coprire gli oneri del contratto del settore del trasporto pubblico locale.

Comma 1231

L'assegnazione alle regioni delle risorse previste per il settore del trasporto pubblico locale si attribuiscono oltre che con riferimento alla consistenza del personale del trasporto pubblico locale in servizio al 30/11/2004, come prevede l'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 16/2005, anche a quello in servizio presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che però applicano il contratto autoferrotranvieri ex art. 23 del d.l. n. 355/2003.

Comma 1232

Dotazioni più ricche per le agenzie fiscali. Il comma infatti sostituisce le percentuali previste dal comma 74 della Finanziaria 2006, incrementandole leggermente. Per l'Agenzia delle entrate si passa da 0,71 a 0,7201, l'Agenzia delle dogane segna uno 0,1668 rispetto al precedente 0,15, mentre l'Agenzia del territorio passa da

uno 0,13 a uno 0,1592.

Comma 1233

Si potrà spendere di più, ma solo per quest'anno, con i fondi dell'8 per mille a diretta gestione statale. Infatti, il comma iscrive la limitazione all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 69 della Finanziaria 2004 che prevedeva una riduzione annua a partire dal 2004 pari a 80 milioni di euro, sancendo che la limitazione, per l'anno 2007, deve intendersi per 35 milioni di euro, fermo restando la riduzione a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 1234

Anche il prossimo anno si potrà destinare una quota del gettito Irpef al cosiddetto 5 per mille, ma i destinatari si sono ridotti notevolmente. Infatti, il contribuente potrà scegliere di destinare tali fondi solo al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori indicati all'articolo 10, comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 460/1997 (tra cui assistenza sanitaria, istruzione, sport dilettantistico e tutela patrimonio storico-artistico). Inoltre, i contribuenti potranno indicare quali beneficiari anche gli enti per la ricerca scientifica e dell'università e gli enti della ricerca sanitaria. Come si evince, rispetto all'anno precedente tra i beneficiari non sono compresi i comuni.

Comma 1235

Il comma vincola una quota, pari allo

0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti di cui al comma precedente, all'Agenzia per le onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti citati alla lettera a) del precedente comma riconosciute come parti sociali.

Comma 1236

Il riparto di tali somme sarà disposto con un decreto (non regolamentare) del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della solidarietà sociale e di concerto con il ministro dell'economia e finanze.

Comma 1237

Per il 2008, anno in cui gli effetti della ripartizione del "nuovo" 5 per mille si esplicheranno, le somme sono autorizzate nel limite massimo di 250 milioni di euro di spesa.

Comma 1238

Nasce un fondo per l'efficienza dello strumento militare, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Le somme accantonate, pari a 350 milioni di euro per il 2007 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, serviranno per la manutenzione, sostituzione di mezzi, materiali infrastrutture equipaggiamenti e scorte. Il fondo, istituito presso il ministero della difesa, sarà altresì alimentato con i pagamenti effettuati, a qualsiasi titolo, da stati o organizzazioni internazionali, compresi i rimborsi corrisposti dall'Onu, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle predette missioni di pace. Il comma

disapplica a tal fine le disposizioni limitative in materia di riassegnazione delle entrate previste dal comma 46 della Finanziaria 2006.

Comma 1239

Con 20 milioni di euro stanziati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si finanzia un programma straordinario di edilizia per la costruzione, l'acquisizione e il mantenimento di alloggi da destinare al personale volontario delle Ff.Af.

Comma 1240

Una boccata d'ossigeno per la prosecuzione delle missioni di pace all'estero. Il comma infatti, autorizza la spesa di un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Allo stanziamento seguirà l'istituzione di un apposito fondo tra lo stato di previsione di spesa del Mef.

Comma 1241

Il comma proroga per un anno il finanziamento alle missioni internazionali di pace che la finanziaria 2006 faceva scadere al 31/12/2006. A tal fine si dispone che le amministrazioni competenti possano sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre, a valere sul fondo di cui al comma 1240. Il comma chiude ribadendo che alle missioni internazionali di pace si applicano le disposizioni ex articolo 5 del d.l. n. 253/2006, il quale, tra l'altro, sancisce che al personale militare che vi partecipa si applica il codice penale militare di pace.

1242. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.

1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pub-

blica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit.

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in

via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità interessate.

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9

della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unica ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

avente a oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misura di sostegno della flessibilità di orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la fami-

Continua a pag. 44

Comma 1242

Verranno spesi 30 milioni per il triennio 2007/2009 per prorogare la convenzione tra il ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, relativamente al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Comma 1243

Riduzione dei fondi per la promozione della ricerca nel campo delle biotecnologie in base agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America. L'entità della riduzione sarà di 30 milioni di euro passando a 260 milioni di euro fino al 2009.

Comma 1244

Si prevede un incremento di 30 milioni di euro per 2007, 45 per il 2008 e 35 per il 2009 del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

Comma 1245

Riforma dell'editoria. Per promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il governo elabora, entro sei mesi, una proposta di riforma. La riforma si riferirà sia al prodotto che al mercato editoriale e a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e l'incremento dell'occupazione. Dovranno essere privilegiate le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit per gli interventi agevolativi delle tariffe postali.

Comma 1246

Le erogazioni per le imprese editrici di quotidiani o periodici della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si effettuano, ove necessario, attraverso il riparto percentuale dei contributi tra i beneficiari. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine prestabilito.

Comma 1247

Sono corrisposti contributi esclusivamente alle radio che risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (ambito religiosi, politico, sociale, economico, letterario ecc.). Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari che già usufruivano contributi, continuano a percepirla in via transitoria con le medesime procedure, fino a quando non verranno ridefiniti i requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale spetta alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura del 15% dell'ammontare globale dei contributi stanziati.

Comma 1248

Per i servizi speciali radiotelevisivi e le concessionarie di trasmettenti posizionate nelle zone di confine bilingui vengono prorogate al 31 dicembre 2006 le convenzioni che scadevano il 31 dicembre 2005.

Comma 1249

Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni delle decisioni sono posti a carico delle autorità interessate (Agcom, Agcm).

Comma 1250

Il Fondo per le politiche della famiglia istituito dal dl 223/06 di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 viene incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

Comma 1251

Il ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo anche per finanziare e acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano nazionale per la famiglia e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; per il potenziamento dei consultori familiari, di concerto con il ministro della salute; promuovere un accordo tra enti stato ed enti locali per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Commi 1252 e 1253

Il ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo per la famiglia e disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commi 1254 e 1255 e 1256

Si va a incentivare azioni volte a incentivare la flessibilità di orario per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro destinando annualmente una quota del fondo per la famiglia. In particolare saranno previsti contributi, di cui almeno il 50% per imprese fino a 50 dipendenti, in favore di aziende, Asl e aziende ospedaliere (Ao) che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per progetti che consentano a genitori lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-

Segue da pag. 43

glia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati a imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, e in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo

di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d) interventi e azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della

conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".

1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.

1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministero delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri

della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente a oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.

1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione e asilo e al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.

1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

1264. Al fine di garantire l'at-

tuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienti", al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".

8 - Continua

Le puntate precedenti sono state pubblicate su ItaliaOggi di venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 22, giovedì 21, venerdì 20, sabato 23 e mercoledì 27 dicembre 2006

Commenti

time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a 15 anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; programmi di formazione per il reinserimento dopo il congedo; progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. Progettazione, di monitoraggio delle azioni e le attività della commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti. Con decreti del ministro per le politiche per la famiglia sono definiti i criteri per la concessione dei contributi. A ogni modo, le richieste dei contributi provenienti dalle imprese private sono preferite rispetto a quelle dei soggetti pubblici.

Comma 1257

La copertura assicurativa per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico subisce una variazione, passando dal 33 al 27%.

Comma 1258

La dotazione del Fondo nazionale per

l'infanzia e l'adolescenza dall'anno 2007 è determinata annualmente dalla legge finanziaria. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente a esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Commi 1259 e 1260

Piano straordinario per i servizi socio-educativi promosso in sede di Conferenza unificata: una intesa avente a oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che stabilisce i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, per raggiungere entro il 2010, la copertura territoriale del 33%.

Per ottemperare a tali fini, inoltre, può essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia.

Comma 1261

Il Fondo per le politiche relative ai diritti

e alle pari opportunità, introdotto con il dl 223 e a cui era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, viene incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Dovrà essere inoltre istituito un osservatorio e un piano d'azione nazionale contro violenza sessuale e di genere.

Comma 1262

Interventi in materia di immigrazione e asilo e al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Comma 1263

Vengono stanziati 500 mila euro per la prevenzione delle mutilazioni genitali.

Commi 1264 e 1265

Per l'assistenza delle persone non autosufficienti viene creato un nuovo fondo al quale è assegnata la somma di 500 milioni di euro in tre anni a partire dal 2007 per garantire i livelli essenziali di copertura nazionale. Ministro della solidarietà sociale, di concerto con quello della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata andranno a disciplinare le modalità di attuazione delle politiche as-

stenziali.

Comma 1266

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici relativi hanno diritto a fruire del congedo parentale entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativemente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui sopra.

I soggetti che usufruiscono dei permessi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.